

In carica libera per uso amministrativo

1 P 1

COMUNE DI LEGNANO

1923
14

IL SEGRETARIO CAPO

Ottavio D'Adda

CONVENZIONE TRA IL SINDACO DI LEGNANO E LA RAPPRESEN-
TANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ AN. FRANCO TOSI PER LA
RISOLUZIONE DELLE VERTELENZE GIUDIZIARIE PENDENTI PER
IL MANCATO PAGAMENTO DEL DAZIO SUI COMBUSTIBILI E
PER LA TASSA SUI LOCALI DELL'ANNO 1919; PER LA RISO-
LUZIONE DEI RICORSI PENDENTI PRESSO LA G.P.A. CIRCA
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI ESERCIZIO DEGLI ANNI
1920 - 21 - 22 - 1923, E PER IL MANCATO PAGAMENTO
DA PARTE DEL COMUNE DI UN CREDITO DI L. 26.976 PER
MACCHINARI E RESTAZIONI D'OPERA FORNITE DALLA DIT-
TA FRANCO TOSI.

LA DITTA FRANCO TOSI

Franco Tosi

In Legnano oggi sedici Marzo millenovcentoventitré,
nella sede del Comune e nella sala della Giunta mu-
nicipale

P R E M E S S O

Con deliberazione 12 Dicembre 1920 N° 10 modificata

con altre deliberazioni 12 Luglio 1921 N° 129 e 9

Ottobre 1921 N° 157, approvate dalla G.P.A. in se-
duta 17 Novembre 1921 N° 7195 ed omologate dal Mi-
nistro delle Finanze come da dispaccio 9 Febbraio

1922 N° 29 della R^a Sotto Prefettura di Gallarate,

IL SINDACO



Il Consiglio Comunale di Legnano stabiliva di applicare il dazio sui combustibili approvando apposita tariffa.

Contro l'imposizione di questo Dazio insorgeva la Ditta Franco Tosi, impugnandone la legittimità nei riguardi dei combustibili destinati ad uso industriale, e rifiutandosi di sottostare al pagamento del dazio sui combustibili che introduceva nella cinta daziaria.

Il Comune elevava le contravvenzioni daziarie previste dagli Art. 90 e 236 del Reg. Gen. Daziario 17/6 1909 N° 455 e dall'Art. 62 del T.U. delle Leggi Daziarie 7 Maggio 1908 N° 248, e procedeva in un primo tempo al sequestro dei combustibili introdotti e po- scia all'azione di esecuzione mobiliare sul materia- li sequestrati, e mancata questa per le note vicende d'impedimento alla vendita delle merci sotto seque- stro, iniziava azione di esecuzione immobiliare con susseguente precetto su stabili della Ditta Tosi.

Contro la Ditta Franco Tosi nelle persone dei Signori: Ing. Gian Franco Tosi e Ing. Giuseppe Baroni veniva iniziata a suo tempo davanti al R^o Tribunale di Busto Arsizio causa penale per il delitto di cui agli articolo 203 e 79 del C.P. e per contravvenzioni daziarie, nella quale causa il Comune si costituiva parte ci vi- le per difendere la legittimità dei suoi provvedimen-

IL SINDACO DI LEGNANO - IL COMITATO DI CITTÀ - IL CIRCAIO DI LEGNANO

ti in forza dei quali la Ditta Tosi dovrebbe ora al Comune la somma di L. 163.851,17 per dazio a tutto il Febbraio 1922 e L. 333.338,30 quale minimo per contravvenzioni daziarie.

La Giunta Municipale con deliberazione 14 Aprile 1922 N° 138 ratificata dal Consiglio Comunale in data 22 Maggio 1922 N° 67 ed approvata con visto dell'R: Sott Prefetto di Gallarate 7 Giugno 1922 autorizzava il Sindaco a stare in giudizio nella causa di esecuzione immobiliare da iniziarsi contro la Ditta Franco Tosi per il mancato pagamento del dazio sui combustibili introdotto nel recinto daziario dal 1^o Gennaio 1921 a tutto il 31 Marzo 1922, e con atto 24 Giugno 1922 faceva notificare a ministero di Ufficiale Giudiziario un atto di preceppo immobiliare alla Ditta Franco Tosi con l'ingiunzione di pagare entro 30 giorni la somma di L. 89.256,12 per dazio sui combustibili introdotti nel recinto daziario durante il tempo predetto.

La Ditta Franco Tosi con due distinti atti 18 Luglio 1922 N° 2116 e 2117 notificati al Comune a ministero d'Ufficiale Giudiziario promoveva due distinte cause civili contro il Comune, una per far dichiarare illegittima l'applicazione del dazio sui combustibili ad uso industriale, una seconda per opporsi al

precetto immobiliare intimatogli dal Comune.

La stessa Ditta Franco Tosi con atto 12 Agosto 1921 citava altresì il Comune in giudizio avanti il R^o Tribunale di Busto Arsizio per ottenere il pagamento di L. 26.979.- dovute dal Comune per macchinari somministrati all'impianto di sollevamento dell'acquedotto Comunale e per prestazione d'opera, alla quale domanda opponevasi il Comune, che, con deliberazione della Giunta Municipale 12 Agosto 1921 N° 285 ratificata dal Consiglio Comunale in seduta 9 Ottobre 1921 N° 148 ed approvata con visto del R^o Sotto Prefetto di Gallarate 29 Ottobre 1921 autorizzava il Sindaco a stare in giudizio nella causa stessa e per i motivi indicati nella deliberazione medesima.

Tutte le surriferite cause giudiziarie, rinviate, parecchie volte, sia per legittimare in giudizio l'intervento delle nuove rappresentanze comunali che avevano assunto l'amministrazione del Comune durante le ore dei giudizi, sia anche per incidenti procedurali, trovansi tuttora pendenti presso il R^o Tribunale di Busto Arsizio. Sino dall'anno 1920 la stessa Ditta Franco Tosi, poi, reclamava presso la G.P.A. contro l'applicazione della tassa di esercizio e per la somma e la suddivisione degli esercizi attribuitagli dall'Amministrazione

Comunale per gli anni 1920-1921-1922. I ricorsi sono tuttora pendenti presso la G.P.A. e per un complessivo ammontare di L.72.000.-

Infine avendo nell'anno 1919 il Comune deliberato di applicare la tassa sui locali istituita con decreto 13 Febbraio 1919 N° 156 e avendo iscritta nel ruolo speciale a tale anno la Soc. Tosi per L.32424.-

essa Soc. Tosi reclamò alla Commissione Comunale e alla G.P.A. e citava successivamente in Comune stesso davanti il Tribunale di Busto Arsizio con atti 22 Aprile e 12 Novembre 1920, chiedendo l'annullamento della tassazione perchè applicata prima ancora che esistesse il relativo regolamento; perchè mancava la denuncia di parte e perchè eccedeva il limite stabilito dall'Art. 1 del suddetto decreto. Il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza 14 febbraio -

15 Marzo 1922 condannava il Comune a rimborsare l'imposta per cento e il Comune appellava da tale sentenza. Ogni modo non più tardi per il 17 Gennaio 1924 le

Tutto ciò premesso, ed allo scopo di troncare ogni e qualsiasi vertenza colla Ditta Franco Tosi, bene merita dello sviluppo industriale e commerciale, giusta le direttive tracciate dall'Amministrazione Comunale, mediante la presente convenzione, le cui dichiarazioni e stipulazioni sono immediatamente impegnate e rinforzate dalle stesse fidejussioni dei partiti.


IL SEGRETARIO CAPO

LA DITTA FRANCO TOSI

IL SINDACO

D'Adda

Franz



Albergati

10

Le clausole contrattuali stabilite dalla legge siano obbligatorie per le persone fisiche sottoscritte, mentre negli atti di pubblico istituto non facendo i loro effetti convenzionali e giuridici sono esclusivamente subordinati alla approvazione della stessa, ottenendosi entro il primitivo termine stabilito da parte del Consiglio Comunale e della superiore Autorità competente, quanto al Comune persona giuridica, in difetto di che si avranno come in fatto non avvenute e giuridicamente insussistenti;

Da una parte, il Sig. Comm. Fabio Vignati, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Legnano, che interviene alla presente e chiede e stipula a nome suo e dell'Amministrazione comunale, nell'interesse ed in rappresentanza del Comune stesso, sotto il vincolo della condizione sospensiva di cui sopra, assistito dal Segretario Capo del Comune;

Dall'altra il Sig. Ing. Comm. Gian Franco Tosi Presidente della Soc. An. Franco Tosi; sono esclusi i Convenzioni e le tariffe contrattate con la

Art. 1º La Ditta Franco Tosi rappresentata dal suo Presidente Ing. Comm. Gian Franco Tosi, si obbliga di pagare il dazio sui combustibili introdotti nel recinto doganale e nei suci stabilimenti per uso della sua industria dal 1º Gennaio 1921 a tutto il 17 Marzo 1923 per la complessiva somma di L.170.395,97 lire centosettantamila trecentonovantacinque e cent.

novantasette, salvo gli eventuali errori od omissioni da verificarsi tra gli uffici comunali e dalla Ditta stessa.

Art. 2º Il pagamento della surriferita somma verrà eseguito entro l'anno 1923 da parte della Ditta Tosi, in parte con somministrazioni al Comune di macchinari, motori e materiali occorrenti al nuovo impianto di riserva dell'acquedotto Comunale in via di costruzione o ad altri impianti ed a prezzi normali secondo i listini ed i preventivi della Ditta stessa o di altre Ditte congenerei, e pel rimanente con versamenti in numerario a rate nella Cassa Comunale.

Art. 3º La Ditta Franco Tosi si obbliga di pagare da oggi, di volta in volta, all'atto dell'introduzione di combustibili nella cinta daziaria il dazio corrispondente secondo la vigente tariffa.

Art. 4º L'Amministrazione Comunale s'impegna di possibilmente ridurre a datare dal 1º Luglio 1923 ed in ogni modo non più tardi del 1º Gennaio 1924 la tariffa del dazio sui combustibili.

Art. 5º L'Amministrazione Comunale s'impegna all'atto della firma della presente convenzione di abbandonare le azioni giudiziarie iniziate contro la Ditta Tosi e contro le persone dei Sigg. Ing. Comm. Gian Franco Tosi e Ing. Giuseppe Baroni per tutte

le cause civili surriferite, ritirando altresì la costituzione di parte civile nella causa penale contro le medesime persone per il delitto di cui agli articoli 203 e 79 del C.P. e per contravvenzioni daziarie e desistendo dal richiedere il pagamento delle contravvenzioni stesse per avvenuta conciliazione in sede amministrativa.

Il Comune provvederà pure alla cancellazione del precezzo immobiliare di cui in narratoria.

Art. 6º L'amministrazione Comunale si riconosce e dichiara debitrice della Soc. Tosi di L. 26.979.- per somministrazioni di macchinari e per prestazioni d'opera fatte al Comune.

Art. 7º La Ditta Tosi si obbliga di ritirare ed abbandonare le cause civili di cui sopra iniziate contro il Comune, sia per far dichiarare l'illegittimità dell'applicazione del dazio sui combustibili industriali e conseguente opposizione a precezzo immobiliare, sia anche per ottenere il pagamento del credito di L. 26.979 verso il Comune come sopra indicato.

Art. 8º La Ditta Franco Tosi si obbliga altresì a ritirare i ricorsi rivolti alla G.i.P.A. contro l'applicazione della tassa di esercizio fatta per gli anni 1920-21- e 1922 dall'Amministrazione Comunale e di accettare, come accetta, in via di transazione con-

concordato il Comune di Isola con il Consiglio per gli anni stessi una tassa di L. 10.000.-
in tutto L. 30.000.- mentre per l'anno 1923 accetta
di pagare la tassa di L. 12.000.- e così a tutto il
1923 di pagare complessive L. 42.000.-

Art. 9º L'Amministrazione comunale si obbliga ad ab-

bandonare il giudizio d'appello instaurato davanti
alla Corte di Milano avverso la sentenza 14 Febbraio
15 Marzo 1922 del Tribunale di Busto Arsizio e con
la quale è stata condannata a restituire alla Soc.

Tesi la somma di L. 32.424.- riscossa quale tassa
sui loc. li per l'anno 1919; ed accetta per detto an-
no 1919 la tassa di L. 16.000.- già concordata per
i successivi esercizi, riconoscendosi quindi per que-
sto titolo debitrice verso la Soc. Tosi di L. 16.424.-

Art. 10º Tenuto conto delle rispettive partite di
debito e credito per i titoli di cui ai precedenti



Art. 9 e 10 e cioè : a favore del Comune L. 42.000.-
per tasse esercizio e L. 16.000.- per tassa locali
1919; a favore della Soc. Tosi L. 4.000.- già paga-
te per tassa esercizio 1920, L. 16.424.- per rimbor-
so dovutole sulla tassa locali 1919, L. 26.979.- per
sommestrazioni fatte al Comune, si ha una diffe-
renza a credito del Comune di L. 10.597.- salvo er-
rori od omissioni da verificarsi in sede di liqui-
dazione, la quale somma sarà versata dalla Ditta Te-

si in numerario durante il corrente anno.
Art. 11? Le parti contraenti Comune e Ditta Franco Tosi
affidano l'ESPI come i seguenti sommi - .000.00 . I quali si
si concordemente dichiarano di assumere, come assun-
si costui a favore - .000.00 . I quali si esonerano da
no a proprio carico, ciascuna per le proprie cause,
le spese di causa e gli onorari dovuti agli avvocati
patrocinatori.

Art. 12? Le spese e tasse della presente si conven-
tendono di essere comprese al netto delle quali la Ditta
geno ad esclusivo carico del Comune.
Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

LA DITTA FRANCO TOSI



IL SEGRETARIO CAPO

